1.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....1395/B.....IX Legislatura

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1179 del 18/06/2014 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: PER/DEL/2014/00021

OGGETTO: Regolamento del Fondo di cui al comma 8 dell'Art.78 della L.R. n. 18/1974 e s.m.i.

L'anno 2014 addì 18 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Assessore	Loredana Capone	Presidente	Nichi Vendola
Assessore	Leo Caroli	V.Presidente	Angela Barbanente
Assessore	Leonardo Di Gioia	Assessore	Silvia Godelli
Assessore	Elena Gentile	Assessore	Fabrizio Nardoni
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Guglielmo Minervini		
Assessore	Lorenzo Nicastro		
Assessore	Alba Sasso		

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Avv. Davide F. Pellegrino

REGIONE PUGLIA SEGRETARIATO GENERALE G.R.

L'Assessore al Lavoro – Politiche per il Lavoro, Personale e Organizzazione, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 18/1974 ha istituito, tra gli organi collegiali per il funzionamento degli Uffici regionali, il Consiglio del personale (art. 70) che è "presieduto dall'Assessore al personale, è composto da due dipendenti scelti dal Consiglio Regionale, dal coordinatore del settore del personale, da tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali" ed "è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta all'inizio di ciascuna legislatura".

Allo stesso Consiglio sono stati affidati dalla legge numerosi compiti e funzioni, molti dei quali, tuttavia superati dalla prassi applicativa, nonché dalle numerose modifiche intervenute per effetto dei processi di contrattualizzazione e privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. È invece rimasta immutata la funzione, prevista dall'art. 78 della stessa legge, di gestione del Fondo del personale, che, ai sensi del relativo Regolamento, è "utilizzato in favore del personale per: 1) benefici di natura assistenziale; 2) prestiti; 3) borse di studio; 4) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociali".

Tale Fondo si è costituito nel tempo, senza ulteriore incremento, per effetto delle norme vigenti pro-tempore concernenti la onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti regionali.

Rimangono, pertanto fuori da detto Fondo, tutte le indennità e i trattamenti economici aggiuntivi accessori successivi che hanno trovato una puntuale regolazione nelle norme dei CC.CC.NN.L nel TUIP e nelle disposizioni legislative di settore come, ad esempio, gli incentivi alla progettazione per i dipendenti tecnici della P.A.

Attualmente, l'attività di gestione è svolta secondo il Regolamento "Determinazione dei criteri per la concessione dei prestiti ai dipendenti in attività di servizio" (pubblicato sul BURP n. 126 del 7 agosto 2008) e secondo il Regolamento "Determinazione dei criteri per il conferimento dei benefici di natura assistenziale alle famiglie dei dipendenti regionali deceduti in attività di servizio" (pubblicato sul BURP n. 68 del 7 maggio 2009), che prevedono modalità di accesso, criteri di valutazione delle domande dei dipendenti, e quantificano il beneficio a valere sul Fondo ex art. 78 L.r. 18/1974. Per entrambe le fattispecie, il Consiglio del Personale si avvale dell'attività istruttoria compiuta dalla Segreteria dello stesso, affidata alla A.P. " Monitoraggio delle presenze – Nucleo Ispettivo".

Orbene, il Consiglio del Personale attualmente in carica svolge la propria attività in regime di *prorogatio* in attesa della nuova nomina ai sensi dell'art. 70, comma 2, della citata legge regionale.

Il mutato quadro normativo di riferimento a livello nazionale, delineato nelle riforme di cui alla L. 15/2009 e al D.l gs. 150/2009 e ss.mm.ii. prevedendo una competenza esclusivamente dirigenziale in materia di gestione dei rapporti di lavoro, ha reso incompatibile l'attuale configurazione della struttura del Consiglio del Personale con i vincoli ordinamentali.

REGIONE PUGLIA SEGRETARIATO GENERALE G.R.

Pertanto, al fine di dare corso ad una corretta gestione del Fondo in adesione con i nuovi vincoli ordinamentali e le competenze assegnate alla dirigenza nella materia di gestione del personale, si è resa necessaria una modifica dell'art. 78 della legge regionale n. 18 del 1974 nella parte in cui assegna all'ormai caducato Consiglio del personale.

Con L.R. 30 dicembre 2013 n. 45, all'art. n. 12 novellato "Modifiche alla L.R. 25 marzo 1974, n. 18" si è provveduto all'abrogazione dell'art. 70 della l.r 18/1974, nonché alla modifica dell' art. 78 della medesima L.r.

In particolare il comma 8 bis dell'art. 78 della l.r. 18 del 1974 aggiunto dal richiamato art. 12 della L.r. 45 del 2013 dispone: "Con apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, sentite le Organizzazioni sindacali, si provvede alla disciplina dell'amministrazione e della contabilità del fondo di cui al precedente comma" consentendo in tal modo l'adozione di più aderenti e puntuali prescrizioni e norme riguardo alla gestione di detto Fondo.

Pertanto, si è provveduto, con il concorso del Servizio Legislativo della Giunta Regionale, alla elaborazione del Regolamento del Fondo, parte integrante del presente provvedimento, che è stato altresì trasmesso alle OO.SS. che non hanno formulato osservazioni.

Alla luce di quanto sin qui relazionato, appare evidente come occorra ridisciplinare l'intera materia sin qui trattata con l'adozione del nuovo Regolamento secondo le previsioni dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia.

In merito si ritiene di dover adottare il predetto regolamento con la procedura d'urgenza di cui al comma 3 dell'art. 44 dello Statuto ricorrendone i presupposti in quanto trattasi di corrispondere benefici di natura assistenziale e/o i prestiti a numerosi dipendenti regionali che hanno già inoltrato le relative richieste e che incidono significativamente nel patrimonio e nella vita sociale degli stessi, utili a far fronte a incombenze economiche familiari in alcuni casi di pressante necessità stante anche l'attuale difficile contesto sociale-economico.

Copertura finanziaria ai sensi della L.r. n. 28 del 2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale. Tale atto deliberativo è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi Costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché della L.R. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

4.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente del Servizio Personale e Organizzazione e dal funzionario AP "Monitoraggio Presenze – Nucleo Ispettivo/Disciplinare";

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di adottare il "Regolamento del Fondo di cui al comma 8 dell'Art.78 della L.R. n.18/1974 e s.m.i." allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrale e sostanziale;

- di dare atto che il regolamento ~~che si propone di adottare~~ è stato elaborato in collaborazione con il Servizio legislativo della Giunta regionale che ha contestualmente effettuato anche le analisi di cui all'art. 7 della l. r. 29/2011;

- il Presidente della Giunta Regionale provvederà all'emanazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.c) dello Statuto, dell'allegato regolamento, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di richiedere, nei termini di cui al citato comma 3 dell'art. 44, il prescritto parere di cui al comma 2 alla Commissione consiliare competente per materia.

- di riservarsi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla Commissione consiliare competente per materia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Avv. Davide F. Pellegrino

IL PRESIDENTE

A. SASSO

REGIONE PUGLIA SEGRETARIATO GENERALE G.R.

5.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile A.P.
Monitoraggio Presenze
Nucleo Ispettivo/disciplinare
(sig. Giacinto GIORGIO)

Il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione
(avv. Domenica GATTULLI)

Il direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del D.P.G.R. n. 161/2008, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione

Il Direttore dell'Area Organizzazione
e Riforma dell'Amministrazione
(avv. Domenica Gattulli)

L'Assessore proponente (sig. Leo Caroli)

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

6.

REGIONE PUGLIA

Regolamento del Fondo di cui al comma 8 dell'Art. 78 della L.R. n. 18/1974 e s.m.i.
(Adottato con deliberazione della Giunta regionale n.____ del ___/___/_____)

Art. 1
Costituzione del Fondo

1. È costituito il Fondo in favore dei dipendenti regionali, di seguito denominato Fondo, alimentato dai proventi di cui al comma 8 dell'art. 78 della legge regionale n. 18/1974 nonché da altri proventi per effetto di norme contrattuali, anche in forma decentrata, e/o di legge che dettano disposizioni in merito.
2. Il Fondo non ha scopo di lucro ed è privo di personalità giuridica.
3. Hanno diritto di accesso al Fondo, secondo le modalità del presente Regolamento, tutti i dipendenti della Regione Puglia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I criteri di accesso al Fondo saranno stabiliti a cura del Consiglio di Gestione (di seguito denominato C.d.G.).

Art. 2
Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha la finalità:
a) di erogare finanziamenti e prestiti ai dipendenti aventi diritto;
b) di erogare contributi a fondo perduto a seguito di decesso dei dipendenti deceduti in attività di servizio con situazione familiare economica di particolare e comprovata difficoltà;
c) di assicurare assistenza economica ai dipendenti che si trovino a fronteggiare situazioni familiari impreviste e non altrimenti risolvibili con i mezzi economici posseduti;
d) di prestare qualsiasi altro intervento, all'uopo deliberato dal C.d.G. del Fondo, coerente con le finalità sociali, assistenziali e di studio compatibile con le risorse disponibili;

Art. 3
Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

a) il C.d.G.
b) il Presidente del Consiglio di Gestione
c) il Revisore contabile

REGIONE PUGLIA SEGRETARIATO GENERALE G.R.

REGIONE PUGLIA Servizio Personale BARI

Art. 4
Il Consiglio di Gestione – Composizione

1. Il C.d.G. è composto da sette componenti compreso il Presidente:

2. Il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione svolge le funzioni di Presidente.

3. Il C.d.G. è composto da:

a) il Dirigente del Servizio Risorse Umane del Consiglio Regionale;
b) un Dirigente dell'Amministrazione Regionale designato dal Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione;
c) n.1 componente per ciascuna delle quattro OO.SS. maggiormente rappresentative, individuate con il criterio del maggior numero di deleghe possedute nell'ambito dell'amministrazione regionale.

4. L'incarico di componente del C.d.G. è svolto a titolo gratuito. Detto incarico non può essere conferito a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

5. La verifica della maggiore rappresentatività delle OO.SS. e l'eventuale aggiornamento della composizione del Consiglio ha cadenza biennale.

6. I componenti indicati dalle OO.SS. possono essere sostituti dalle organizzazioni di appartenenza durante il corso del mandato.

7. La mancata partecipazione non giustificata a due sedute consecutive del Consiglio comporta la decadenza dallo stesso.

REGIONE PUGLIA
Servizio Personale - BARI

Art. 5
Il Consiglio di Gestione – Competenze

1. Al C.d.G. spetta:

a) la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la cura delle attività necessarie per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2;
b) predisporre ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) proporre la eventuale modifica del presente Regolamento da approvare secondo le norme vigenti;
d) stabilire le modalità di erogazione a favore dei dipendenti regionali di cui al precedente art.2;
e) deliberare le disponibilità finanziarie del bilancio annuale di riferimento per l'erogazione dei prestiti.
f) verificare l'attività posta in essere dalla segreteria per la concessione dei prestiti e/o benefici assistenziali.

REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE

2. Il C.d.G., a seguito di procedura ad evidenza pubblica, individua l'Istituto di credito per l'espletamento del servizio di tesoreria. Tutte le operazioni per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 sono effettuate previa accensione di apposito conto corrente presso l'Istituto individuato sul quale confluiscono tutte le somme di cui all'art. 1 che precede.

Art. 6
Il Consiglio di Gestione – Modalità di funzionamento

1. Il C.d.G. si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale o a richiesta di almeno due dei Componenti. Il C.d.G. si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
2. La convocazione è effettuata, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione e contiene l'ordine del giorno.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, con l'assistenza del Segretario.
4. Le funzioni di segretario del C.d.G. sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione regionale di categoria D, nominato dal Presidente dello stesso C.d.G., tra i dipendenti incardinati presso il Servizio Personale.
5. Il segretario non ha diritto di voto e sottoscrive, congiuntamente al Presidente, i mandati di pagamento.
6. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti, compreso il Presidente o suo delegato.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. La documentazione amministrativa, relativa alla gestione del Fondo, nonché le deliberazioni del C.d.G., sono conservate nell'apposito archivio del Fondo.
9. Il Segretario cura le attività amministrative del C.d.G. e si avvale della collaborazione di dipendenti del Servizio Personale.

REGIONE PUGLIA ★ Servizio Personale - BARI ★

Art. 7
Il Presidente del Consiglio di Gestione

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Fondo con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, ivi compresi i poteri di nominare procuratori/delegato determinandone le attribuzioni;
b) convoca e presiede il C.d.G. e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
c) adotta gli atti necessari per il perseguimento delle attività del Fondo;
d) controlla la corretta gestione del Fondo;
e) cura l'osservanza del presente regolamento;
f) adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento da sottoporre a ratifica del Consiglio;
g) nomina il Segretario del C.d.G.

REGIONE PUGLIA ★ SEGRETARIATO GENERALE G.R. ★

Art. 8
Il Revisore Contabile

1. Il Revisore Contabile è il Dirigente del Servizio ragioneria o suo delegato. Esso provvede alla verifica dell'amministrazione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua la verifica di cassa.

Art. 9
Impiego somme del Fondo

1. Le risorse del Fondo, oltre ad essere utilizzate per le finalità di cui al precedente art.2, possono essere impiegate:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in obbligazioni fondiarie od in titoli ad esse equiparati, in titoli obbligazionari;
b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
c) in altri modi che siano ritenuti convenienti dal C.d.G. in relazione alla natura ed alle finalità istituzionali del Fondo.

2. I criteri di individuazione e di rischio nella scelta degli investimenti devono avvenire in modo da tenere conto della necessaria liquidità del patrimonio del Fondo per la copertura degli impegni finanziari a breve ed a medio termine.

Art. 10
Trasparenza

1. Le deliberazioni del C.d.G., il Bilancio preventivo e quello consuntivo di cui all'art.5 del presente Regolamento, sono pubblicate sul sito PrimaNoi in apposito link denominato *Gestione Fondo dei dipendenti della Regione Puglia*

Art. 13
Accesso al Fondo: norma transitoria

1. Nelle more dell'adozione da parte del C.d.G. di nuova regolamentazione di accesso al Fondo da parte degli aventi diritto, restano vigenti i criteri stabiliti per la "concessione dei prestiti ai dipendenti in attività di servizio", pubblicati sul BURP n.127 del 07/08/2008, nonché i "criteri per il conferimento dei benefici di natura assistenziale alle famiglie dei dipendenti regionali deceduti in attività di servizio" pubblicati sul BURP n.68 del 07/05/2009.
2. L'erogazione dei prestiti e/o benefici, sarà garantita tramite l'attuale organizzazione.

Art. 14
Liquidazione

1. Nel caso di liquidazione del Fondo, il C.d.G. nomina il liquidatore che predispone il bilancio finale di liquidazione ed eroga le somme disponibili al personale regionale in attività di servizio.

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N. 4 (QUATTRO) FOGLI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Avv. Domenica GATTULLI

REGIONE PUGLIA
SERVIZIO Personale - BARI

REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

Allegato unico alla deliberazione
n. 1179 del 18 GIU. 2014
composta da n 5 (cinque) facciate
Il Segretario della G.R. Il Presidente
Avv. Davide F. Pellegrino A. SASSO

REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n° 10
facciate, è conforme all'originale depositato presso
il Segretariato Generale della G.R. 18 LUG. 2014
Il Segretario della Giunta

REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

REGOLAMENTO REGIONALE 4 LUGLIO 2014, n. 13

Regolamento del Fondo di cui al comma 8 dell'art. 78 della L.R. n. 18/1974 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Viste le Delibere di Giunta Regionale n. 1179 del 18 Giugno 2014 e n. 1351 del 27 Giugno 2014 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1
Costituzione del Fondo

1. È costituito il Fondo in favore dei dipendenti regionali, di seguito denominato Fondo, alimentato dai proventi di cui al comma 8 dell'art. 78 della legge regionale n. 18/1974 nonché da altri proventi per effetto di norme contrattuali, anche in forma decentrata, e/o di legge che dettano disposizioni in merito.

2. Il Fondo non ha scopo di lucro ed è privo di personalità giuridica.

3. Hanno diritto di accesso al Fondo, secondo le modalità del presente Regolamento, tutti i dipendenti della Regione Puglia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I criteri di accesso al Fondo saranno stabiliti a cura del Consiglio di Gestione (di seguito denominato C.d.G.).

Art. 2
Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha la finalità:
   a) di erogare finanziamenti e prestiti ai dipendenti aventi diritto;
   b) di erogare contributi a fondo perduto a seguito di decesso dei dipendenti deceduti in attività di servizio con situazione familiare economica di particolare e comprovata difficoltà;
   c) di assicurare assistenza economica ai dipendenti che si trovino a fronteggiare situazioni familiari impreviste e non altrimenti risolvibili con i mezzi economici posseduti;
   d) di prestare qualsiasi altro intervento, all'uopo deliberato dal C.d.G. del Fondo, coerente con le finalità sociali, assistenziali e di studio compatibile con le risorse disponibili;

Art. 3
Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
   a) il C.d.G.
   b) il Presidente del Consiglio di Gestione
   c) il Revisore contabile

Art. 4
Il Consiglio di Gestione
Composizione

1. Il C.d.G. è composto da sette componenti compreso il Presidente;

2. Il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione svolge le funzioni di Presidente.

3. Il C.d.G. è composto da:
   a) il Dirigente del Servizio Risorse Umane del Consiglio Regionale;
   b) un Dirigente dell'Amministrazione Regionale designato dal Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione;
   c) n.1 componente per ciascuna delle quattro OO.SS. maggiormente rappresentative, individuate con il criterio del maggior numero di deleghe possedute nell'ambito dell'amministrazione regionale.

4. L'incarico di componente del C.d.G. è svolto a titolo gratuito. Detto incarico non può essere conferito a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

5. La verifica della maggiore rappresentatività delle OO.SS. e l'eventuale aggiornamento della composizione del Consiglio ha cadenza biennale.

6. I componenti indicati dalle OO.SS. possono essere sostituti dalle organizzazioni di appartenenza durante il corso del mandato.

7. La mancata partecipazione non giustificata a due sedute consecutive del Consiglio comporta la decadenza dallo stesso.

Art. 5
Il Consiglio di Gestione - Competenze

1. Al C.d.G. spetta:
   a) la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la cura delle attività necessarie per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2;
   b) predisporre ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
   c) proporre la eventuale modifica del presente Regolamento da approvare secondo le norme vigenti;
   d) stabilire le modalità di erogazione a favore dei dipendenti regionali di cui al precedente art. 2;
   e) deliberare le disponibilità finanziarie del bilancio annuale di riferimento per l'erogazione dei prestiti;
   f) verificare l'attività posta in essere dalla segreteria per la concessione dei prestiti e/o benefici assistenziali.

2. Il C.d.G., a seguito di procedura ad evidenza pubblica, individua l'Istituto di credito per l'espletamento del servizio di tesoreria. Tutte le operazioni per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 sono effettuate previa accensione di apposito conto corrente presso l'Istituto individuato sul quale confluiscono tutte le somme di cui all'art. 1 che precede.

Art. 6
Il Consiglio di Gestione
Modalità di funzionamento

1. Il C.d.G. si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale o a richiesta di almeno due dei Componenti. Il C.d.G. si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

2. La convocazione è effettuata, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione e contiene l'ordine del giorno.

3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, con l'assistenza del Segretario.

4. Le funzioni di segretario del C.d.G. sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione regionale di categoria D, nominato dal Presidente dello stesso C.d.G., tra i dipendenti incardinati presso il Servizio Personale.

5. Il segretario non ha diritto di voto e sottoscrive, congiuntamente al Presidente, i mandati di pagamento.

6. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti, compreso il Presidente o suo delegato.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. La documentazione amministrativa, relativa alla gestione del Fondo, nonché le deliberazioni del C.d.G., sono conservate nell'apposito archivio del Fondo.

9. Il Segretario cura le attività amministrative del C.d.G. e si avvale della collaborazione di dipendenti del Servizio Personale.

Art. 7
Il Presidente del Consiglio di Gestione

1. Il Presidente:
   a) ha la rappresentanza legale del Fondo con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, ivi compresi i poteri di nominare procuratori/delegato determinandone le attribuzioni;
   b) convoca e presiede il C.d.G. e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
   c) adotta gli atti necessari per il perseguimento delle attività del Fondo;
   d) controlla la corretta gestione del Fondo;
   e) cura l'osservanza del presente regolamento;
   f) adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento da sottoporre a ratifica del Consiglio;
   g) nomina il Segretario del C.d.G.

Art. 8
Il Revisore Contabile

1. Il Revisore Contabile è il Dirigente del Servizio ragioneria o suo delegato. Esso provvede alla verifica dell'amministrazione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua la verifica di cassa.

Art. 9
Impiego somme del Fondo

1. Le risorse del Fondo, oltre ad essere utilizzate per le finalità di cui al precedente art.2, possono essere impiegate:
   a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in obbligazioni fondiarie od in titoli ad esse equiparati, in titoli obbligazionari;
   b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
   c) in altri modi che siano ritenuti convenienti dal C.d.G. in relazione alla natura ed alle finalità istituzionali del Fondo.

2. I criteri di individuazione e di rischio nella scelta degli investimenti devono avvenire in modo da tenere conto della necessaria liquidità del patrimonio del Fondo per la copertura degli impegni finanziari a breve ed a medio termine.

Art. 10
Trasparenza

1. Le deliberazioni del C.d.G., il Bilancio preventivo e quello consuntivo di cui all'art.5 del presente Regolamento, sono pubblicate sul sito Prima Noi in apposito link denominato *Gestione Fondo dei dipendenti della Regione Puglia*

Art. 11
Accesso al Fondo: norma transitoria

1. Nelle more dell'adozione da parte del C.d.G. di nuova regolamentazione di accesso al Fondo da parte degli aventi diritto, restano vigenti i criteri stabiliti per la "concessione dei prestiti ai dipendenti in attività di servizio", pubblicati sul BURP n.127 del 07/08/2008, nonché i "criteri per il conferimento dei benefici di natura assistenziale alle famiglie dei dipendenti regionali deceduti in attività di servizio" pubblicati sul BURP n.68 del 07/05/2009.

2. L'erogazione dei prestiti e/o benefici, sarà garantita tramite l'attuale organizzazione.

Art. 12
Liquidazione

1. Nel caso di liquidazione del Fondo, il C.d.G. nomina il liquidatore che predispone il bilancio finale di liquidazione ed eroga le somme disponibili al personale regionale in attività di servizio.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 4 luglio 2014

VENDOLA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione
Consiliare il 24/07/2014

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Ufficio Registro Imprese
Copia Atto n. 24/07/2011